

li, come European Union of Medical Specialists (UEMS) e simili;

d) svolgere attività di promozione, studio e ricerca in campo medico-chirurgico, promuovere *trials* di studio e di ricerche scientifiche finalizzate a rapporti di collaborazione con altre Società e organismi scientifici. I prodotti della suddetta attività scientifica saranno pubblicati attraverso il sito web della società, aggiornato costantemente;

e) dar vita a collaborazioni attive con le Associazioni dei pazienti dell'area endocrinologica;

f) organizzare corsi didattici, riunioni, convegni e congressi in campo medico, con particolare attenzione al settore della chirurgia endocrina e svolgere attività formativa permanente con programmi annuali di aggiornamento e di formazione professionale nell'ambito dell'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) nei confronti degli associati e non;

g) promuovere e curare la redazione, la pubblicazione e la diffusione di studi, riviste, periodici, testi di medicina e chirurgia, utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione.

Tutte le attività svolte sono soggette a verifica della qualità tramite appositi questionari rivolti ai partecipanti.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 4 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

ARTICOLO 5 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:


a) dalle quote sociali;

b) dal ricavato dell'organizzazione di corsi didattici, congressi e convegni;

c) da contributi degli associati e/o enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.

ARTICOLO 6 - Il finanziamento delle attività di formazione professionale nell'ambito dell'E.C.M. è previsto attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle Industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

ARTICOLO 7 - L'esercizio finanziario si chiude al 30 aprile di ogni anno. Entro sessanta (60) giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sia consuntivo sia preventivo. Tali bilanci, controllati e approvati dal Collegio dei Revisori, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, saranno pubblicati sul sito istituzionale della Società e dovranno rimanere agli Atti dell'Associazione anche dopo la loro approvazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o a-



vanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

SOCI

ARTICOLO 8 - I Soci vengono classificati in: a) Soci fondatori; b) Soci onorari; c) Soci ordinari; d) Soci corrispondenti stranieri.

a) **Soci fondatori:** sono coloro che hanno fondato l'Associazione.

b) **Soci Onorari:** possono essere nominati Soci Onorari le persone che si siano distinte per particolare competenza nel settore della medicina e della Chirurgia Endocrina e che abbiano ricoperto incarichi societari o accademici in Italia o all'estero e che vogliano contribuire agli scopi di cui al precedente art. 3 o Enti benemeriti nei confronti della missione dell'Associazione. La nomina dei Soci Onorari è effettuata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea. Il loro numero complessivo non deve essere superiore al 5% del numero totale degli iscritti. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa in quanto la loro presenza costituisce motivo di orgoglio e di onore per la Società Scientifica. La nomina di Socio Onorario è illimitata nel tempo e si perde solo per decesso, per rinuncia e per esclusione a causa di gravi e documentati fatti morali e comportamentali umani o professionali.

c) **Soci Ordinari:** possono essere Soci Ordinari le persone che abbiano interesse o competenza nel settore della medicina e della Chirurgia Endocrina e che vogliano contribuire agli scopi di cui al precedente art. 3.

La domanda di ammissione è accettata dal Presidente del Consiglio Direttivo, dopo aver accertato la presenza dei requisiti di cui al precedente comma. All'atto dell'ammissione deve essere versata la quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio può anche stabilire che la quota abbia cadenza biennale e che l'ammontare della prima quota di iscrizione sia di importo superiore rispetto a quella di rinnovo. In nessun caso, tuttavia, il Socio Ordinario uscente potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota versata in ragione del tempo trascorso. I Soci Ordinari che non avranno rinnovato la loro iscrizione verranno considerati morosi per l'importo relativo ad una sola quota di iscrizione, se le quote non pagate diventano due il Socio Ordinario, preventivamente e formalmente avvertito, perde il suo stato di associato. E' in ogni caso esclusa qualsiasi forma di partecipazione sociale che possa essere ritenuta "temporanea" ai sensi di legge. La quota non è trasmissibile.

d) **Soci corrispondenti stranieri:** possono essere nominati Soci corrispondenti stranieri le persone laureate all'estero o di nazionalità straniera che si occupano in maniera preminen-

te di Chirurgia Endocrina, e che collaborano, attivamente, ai lavori dell'Associazione. Essi non corrispondono alcuna quota e non hanno elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 9 - Tutti i Soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione Scientifica e il dovere di contribuire personalmente alle attività stesse, in relazione alle proprie capacità professionali e alle proprie attitudini. Ogni Socio ha diritto di partecipare all'Assemblea, nonché, ad eccezioni dei Soci corrispondenti stranieri, diritto ad un voto in seno alla medesima, in particolare anche per quanto riguarda le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto o del regolamento interno, l'elezione del Consiglio Direttivo, dei Proviviri, dei Revisori dei Conti e la nomina degli organi direttivi in genere.

ARTICOLO 10 - La qualità di Socio Ordinario si perde per decesso, per dimissioni, per mancato rinnovo della quota di iscrizione (art. 8) o per esclusione: la morosità e l'esclusione verranno dichiarate dal Presidente previa notizia del Segretario. Potrà essere escluso il Socio che non abbia adempiuto ad obblighi imposti dal presente statuto o dal regolamento, oppure che, a giudizio del Consiglio Direttivo, abbia perso i requisiti per l'ammissione o promuova o ponga in essere attività e/o comportamenti che costituiscano impedimento al raggiungimento dello scopo sociale o grave pregiudizio alla sopravvivenza dell'Associazione Scientifica stessa. Dovrà anche essere escluso il Socio che sia stato sospeso o radiato dal proprio albo professionale. La delibera di esclusione deve essere comunicata al Socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso il Socio escluso potrà, entro trenta giorni da quello in cui ne abbia avuto notizia, impugnare il provvedimento di esclusione con ricorso al Collegio dei Proviviri. La riammissione potrà essere richiesta soltanto dopo che siano cessate le cause che l'hanno determinata.

ORGANIGRAMMA

ARTICOLO 11 - L'Associazione Scientifica è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da quindici membri:

- Presidente in carica;
- Presidente eletto;
- past-President;
- dieci Consiglieri, tre dei quali con la carica di Vicepresidenti, di cui uno Vicario, nominato dal Presidente;
- un Segretario Generale;
- un Segretario Tesoriere;

eletti dall'Assemblea tra i Soci, per la durata di due anni. L'Assemblea potrà stabilire, tuttavia, una durata diversa, comunque non superiore ad anni tre. Il Presidente dura in carica per un solo mandato. I componenti del Consiglio Direttivo non possono svolgere più di due mandati consecutivi, fatta eccezione per il Segretario Generale e il Segretario Teso-

riere. Il Presidente Onorario ed il Presidente Emerito, se nominati ai sensi del successivo articolo 18, nonché gli ex Presidenti della Società Italiana di Endocrinochirurgia (SIEC) e del CLUB delle Unità di Endocrinochirurgia (UEC), sono componenti di diritto del Consiglio, ma non hanno diritto di voto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri eletti, il Consiglio stesso rimarrà in carica per tutta la sua durata con un numero di membri ridotto, purché ne rimangano in carica almeno cinque tra i membri eletti.

ARTICOLO 12 - L'acquisizione di una carica o incarico societario prevede la dichiarazione e la regolazione degli eventuali conflitti di interesse esistenti. Nessun compenso è, altresì, dovuto a chiunque rivesta una carica sociale.

ARTICOLO 13 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo e all'ammontare della quota Sociale.

ARTICOLO 14 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri eletti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tenuto conto della possibile dislocazione sul territorio dei componenti il Consiglio e, quindi, delle difficoltà che questi potrebbero incontrare per essere presenti di persona alle riunioni, si considera assimilata a quella effettiva la presenza tramite adeguato e simultaneo mezzo di comunicazione (internet, telefono, video-conferenza e simili), purché siano fisicamente presenti almeno cinque componenti eletti del Consiglio. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, con preferenza al Vicario o, in sua assenza, dal più anziano dei Vicepresidenti.

Delle riunioni del Consiglio si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 15 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e alla loro presentazione all'Assemblea, corredati dal parere del Collegio dei Revisori. Redige, inoltre, solo se lo ritiene opportuno o necessario, il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è riservata all'Assemblea con maggioranza qualificata e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ARTICOLO 16 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Egli cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, presiede il Consiglio e l'Assemblea dei Soci, nomina il Vicario

fra i Vicepresidenti, approva la domanda di ammissione dei nuovi Soci, promuove le iniziative scientifiche e culturali dell'Associazione, in questo caso sentito il parere del Consiglio. Nomina, sentito il Consiglio Direttivo, i Soci Onorari così come previsto dall'art. 8. Egli può anche proporre all'Assemblea dei Soci, sentito il Consiglio Direttivo, la nomina di un Presidente Onorario e/o di un Presidente Emerito. Il Presidente può, altresì, nominare fra i componenti del Consiglio stesso o fra i Soci, nell'ambito dei poteri a lui spettanti:

- Delegati rappresentanti dell'Associazione Scientifica presso le Regioni o Enti, Università, Società Scientifiche, settori di particolare interesse della ricerca scientifica o tecnologica;
- il Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Il Presidente può decidere di allargare la riunione del Consiglio alla presenza di tutti i Delegati o a parte di essi, dei Proviviri, dei Revisori dei conti o di alcuni Soci per competenza sugli argomenti all'ordine del giorno. Gli stessi poteri del Presidente spettano, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicario. La semplice assenza del Presidente sarà sufficiente per giustificare i poteri del Vicario. I legali rappresentanti della Società dovranno non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della stessa.

ARTICOLO 17 - Il Presidente Eletto assume le funzioni allo scadere del mandato del Presidente in carica. Il Presidente Eletto e il Past-President sono componenti effettivi del Consiglio Direttivo e, pertanto, hanno diritto di voto. Ad essi non spettano poteri di rappresentanza legale.

ARTICOLO 18 - L'Assemblea dei Soci può nominare un Presidente Onorario e uno Emerito, scegliendo: il primo, tra le personalità che hanno ricoperto prestigiosi incarichi accademici e scientifici, in Italia o all'estero, distinguendosi per la particolare competenza acquisita in ambito di chirurgia endocrina; il secondo, tra personalità che hanno ricoperto prestigiosi incarichi scientifici e che hanno particolarmente inciso nella storia scientifico-organizzativa dell'Associazione. Tali Presidenti sono componenti di diritto del Consiglio senza avere, però, diritto di voto; ad essi non spettano poteri di amministrazione, né di rappresentanza legale. La nomina di tali Presidenti è illimitata nel tempo e si può perdere solo per decesso, per rinuncia e per esclusione a causa di gravi e documentati fatti morali e comportamentali umani o professionali.

ARTICOLO 19 - I Soci sono convocati in Assemblea almeno una volta all'anno entro il 30 giugno o nell'ambito del Congresso Nazionale dell'Associazione qualora ricorra nell'anno, per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo e per tutti gli altri adempimenti previsti dallo Statuto e dalla legge. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione contenente l'ordine del giorno e inviata a ciascun Socio, oppure mediante idonea pubblicazione su periodici di categoria o sul sito web dell'Associazione Scientifica, almeno venti (20) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno il trenta per cento dei Soci. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

ARTICOLO 20 - L'Assemblea delibera con voto palese sul bilancio consuntivo e preventivo, sulla sede del Congresso Nazionale, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sul regolamento interno, sulla nomina del Presidente Onorario e del Presidente Emerito, e su quant'altro a essa demandato per legge o per statuto. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci, anche se membri eletti del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione del bilancio e per deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri. Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di due altri Soci, purché vi sia delega scritta e fotocopia della Carta d'Identità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Vicario o, in assenza anche di quest'ultimo, dal più anziano dei Vicepresidenti; in loro mancanza l'Assemblea delibera la nomina del proprio Presidente. Se è assente il Segretario, il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida se presa a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

**ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO,
DEI PROBIVIRI, DEI REVISORI DEI CONTI**

Articolo 21 - L'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, dei Probiviri e dei Revisori dei Conti avviene a scrutinio segreto. L'Assemblea dei Soci elegge il Presidente, i Consiglieri, i Probiviri ed i Revisori dei Conti nel numero stabilito e a maggioranza assoluta di voti. I tre Vicepresidenti sono eletti nel proprio seno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - Il Presidente, allo scadere delle cariche elettive, convoca il seggio elettorale. Questo è costituito da un presidente di seggio, due scrutatori e un segretario, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del suo Presidente. Le operazioni di voto si svolgono a scrutinio segreto in una unica giornata dalle ore 9 alle ore 16 e, se effettuate nell'ambito del Congresso Nazionale, il giorno del voto corrisponde alla seconda giornata congressuale, altrimenti la data verrà fissata in un giorno scelto fra il 1° e il 30 giugno. Ciascun Socio può esprimere solo il suo voto e non è ammessa delega. Per permettere la massima partecipazione alla votazione per il rinnovo delle cariche elettive, a tutti i Soci è inviata via e-mail o per posta ordinaria (solo a coloro che non risultano titolari di indirizzo di posta elettronica) la scheda elettorale e la lista delle candidature pervenute. Chi non potrà partecipare all'Assemblea elettiva potrà esprimere il voto inviando una busta che contenga:

- a) un foglio con il proprio nominativo, firma e copia della carta d'identità;
- b) una busta chiusa, assolutamente anonima, contenente la scheda votata (senza segni di riconoscimento).

La busta contenente l'allegato a) e b) dovrà pervenire al Segretario Generale dell'Associazione entro e non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione. Il Segretario Generale, verificata l'identità del Socio e la regolarità della posizione associativa, avrà cura di consegnare le buste b), ricevute, al presidente del seggio affinché le depositi chiuse e anonime nell'urna.

Sono elettori ed eleggibili tutti i Soci che sono in regola con la quota di iscrizione. Possono essere espresse una o più preferenze fino al numero massimo previsto nella scheda elettorale.

La sede delle elezioni è quella del Congresso Nazionale dell'anno in corso o altra, indicata dal Consiglio Direttivo, se il Congresso non è previsto. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura del seggio elettorale. Il presidente del seggio, concluse le operazioni di scrutinio, redige apposito verbale da cui risultano i voti validi, i voti nulli, le schede bianche e allega le schede elettorali scrutinate. Il verbale deve essere firmato da tutti i componenti il seggio e consegnato al Presidente uscente il quale proclama i nuovi componenti dei vari Organi dell'Associazione che entrano immediatamente in carica. Concluse le operazioni di voto e la proclamazione degli eletti, la documentazione relativa sarà data in consegna al Segretario della Società, mentre le schede elettorali scrutinate potranno essere distrutte.

PROBIVIRI

Articolo 23 - I Proviviri sono in numero di tre, di cui uno con funzioni di presidente, eletti dall'Assemblea a scrutinio



segreto con le modalità indicate all'articolo 22. La durata della carica coincide con quella del Consiglio Direttivo.

REVISORI DEI CONTI

Articolo 24 - I Revisori dei Conti sono in numero di tre, di cui uno con funzioni di presidente, eletti dall'Assemblea, anche tra i non Soci, a scrutinio segreto con le modalità indicate all'articolo 22. La durata della carica coincide con quella del Consiglio Direttivo, di cui i Revisori non possono essere componenti. Compiti dei Revisori dei Conti è quello di controllare e approvare i bilanci dell'Associazione.

CONGRESSO NAZIONALE

Articolo 25 - La sede del Congresso Nazionale è scelta dall'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo. Il Congresso Nazionale è convocato ogni due anni. Possono essere previste scadenze annuali in caso di particolari ricorrenze o, in ogni caso, su decisione del Consiglio Direttivo. La durata del Congresso Nazionale non può essere inferiore a tre giorni. Il programma scientifico e organizzativo sarà a cura del Presidente del Congresso, ma dovrà essere preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo.

CONTROVERSIE

ARTICOLO 26 - Tutte le eventuali controversie Sociali tra Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Proviviri. Essi giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

SCIoglimento

ARTICOLO 27 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 28 - Il primo Consiglio Direttivo, eletto in sede di costituzione dell'Associazione, sarà composto dal Presidente, cinque Consiglieri ed un Segretario Tesoriere e durerà in carica fino alla prima assemblea dei soci.

F.to: Mario Testini - Notar Francesco Amendolare, segue sigillo.